

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 25-12216

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998, relativa al "Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di prestito di inerti necessari al completamento autostradale Asti-Cuneo in località Valterza del Comune di Asti (AT)", presentato dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.. Codice M1871S. Giudizio positivo di compatibilità ambientale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del "Progetto di coltivazione e di recupero ambientale della cava di prestito di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo da localizzarsi in Comune di Asti, località Valterza", presentato dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. con sede legale in Roma, Via XX Settembre n. 98/E, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:
- la limitata attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, l'attuazione del progetto, di durata limitata, permette inoltre di giungere alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area;
- per l'attuazione del progetto vengono utilizzate tecniche tali da permettere la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione mineraria;
- il progetto prevede altresì una compensazione ambientale, consistente in interventi di rimboschimento con specie pioniere autoctone da realizzarsi nel SIC IT 1170003 "Stagni di Belangero" a seguito del taglio del bosco esistente, di non possibile rimpianto nell'area di cava per la limitata disponibilità areale.

Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

1. i lavori di coltivazione e di recupero ambientale comprensivi dello smantellamento di tutte le attrezzature, devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 8 giugno 2009 e secondo le prescrizioni qui sotto riportate e quelle previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione (Disciplinare Tecnico) allegato alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante.
 - Dovrà essere verificata, in sede di realizzazione del progetto, la necessità di applicare misure di mitigazione (ad esempio barriere protettive) alla dispersione in aria di polveri valutando anche l'andamento dei venti presso il sito di cava a tutela dei ricettori sensibili.
 - Deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico (ad inizio attività e corredata dal cronoprogramma dei lavori di cava e di cantiere) redatta da tecnico competente in acustica comprovante il rispetto dei limiti assoluti e differenziali ai sensi del DPCM 14/11/97 presso i ricettori limitrofi.
 - Si ritiene necessario che al Dipartimento ARPA di Asti SC08 venga comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali.
 - Relativamente al valore del coefficiente di deflusso utilizzato per i calcoli idrologici del rio dell'Inquisizione (pari a 0,10) si evidenzia che lo stesso appare eccessivamente basso in relazione alle caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrauliche del bacino. Nella relazione si considera l'effetto di trattenimento idrico dovuto al bosco, ma non è possibile affermare che lo stesso (tra l'altro non esteso a tutto il bacino), possa comportare una così marcata permeabilità del bacino tale da giustificare l'adozione di un coefficiente pari a 0,10.

Del resto nei recenti studi idrologico-idraulici presentati dal comune di Asti e di adeguamento del PRGC al PAI riguardanti proprio il rio dell'Inquisizione, viene proposto un coefficiente di deflusso pari a 0,6; è quindi opportuno che, prima dell'inizio dei lavori, siano rivisti i calcoli contenuti nella Relazione Tecnica sopraccitata, utilizzando un valore pari ad almeno 0,5.

- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere allegato al progetto l'estratto del PRG vigente, ovvero la tavola in scala 1:5000 relativa alla destinazione d'uso del suolo, così come previsto dalla DGR n. 112 -31886 del 03.10.1989.
 - Al fine di ottenere una rapida ricolonizzazione dell'area di intervento al termine dello svolgimento dell'attività estrattiva, negli interventi di recupero, di rinaturalizzazione e di mitigazione ambientale non dovranno essere utilizzate specie forestali dalle spiccate esigenze edafiche ed ecologiche. La scelta delle specie arbustive ed arboree da utilizzare dovrà ricadere su specie autoctone pioniere in grado di colonizzare efficacemente il sito.
 - Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, così come previsto dal piano di manutenzione delle opere a verde, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento.
2. Il soggetto realizzatore, entro 3 (tre) mesi dalla data di autorizzazione deve concordare con l'ARPA e i competenti uffici regionali:
 - la predisposizione di un cronoprogramma per la realizzazione delle opere di mitigazione e degli interventi di recupero, di rinaturalizzazione, di compensazione ambientale prescritti da realizzarsi nel SIC IT 1170003 "Stagni di Belangero" e delle opere di manutenzione tenendo conto della stagionalità delle opere a verde;
 - una relazione di recepimento delle prescrizioni dettate dall'atto finale a conclusione del procedimento ai fini della verifica di compatibilità ambientale.
 3. I progetti di cui ai punti precedenti, devono essere redatti da tecnici abilitati.
 4. Devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per garantire, durante la fase estrattiva, i contenimento dei livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti di legge.
 5. Ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società proponente è tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell'Amministrazione comunale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 210.000 € (duecentodiecimila/00 €). La fidejussione dovrà contenere quanto previsto al punto b) delle prescrizioni generali del disciplinare tecnico.
 6. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 2 della l.r. 23 aprile 2007 n. 9, secondo le modalità definite dalla DGR 9-11058 del 23 marzo 2009.

Di dare atto che:

la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l'autorizzazione paesistica di cui all'art. 159 del d.lgs. 42/2004 di competenza, ai sensi della l.r. 32/2008, dell'Amministrazione comunale di Asti nonché l'autorizzazione della l.r. 45/1989 di competenza dell'Amministrazione regionale.

Il referente unico dell'opera ai sensi delle l.l.r.r. 40/1998, 69/1978 e 30/1999 è la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., l'autorizzazione ai sensi delle l.l.r.r. 69/1978 e 30/1999 sarà conferita alla A.C.I. S.C.p.A. – Consorzio Stabile con sede in Tortona Regione Ratto, collegata e controllata dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., in qualità di Appaltatore del lotto 2.1a.

L'Amministrazione comunale si impegna a rilasciare l'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 entro 30 giorni dalla presentazione da parte della Società proponente della fidejussione, ex art. 7 co. III l.r. 69/1978, tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo prescritto al precedente punto 5.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- Verbale di Conferenza di Servizi in data 9 luglio 2009.
- Disciplinare tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito.

Ai fini dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico ex l.r. 45/89 da quanto espresso nei pareri di:

- Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Asti prot. n. 2622 Pos. IV/1/3 del 3 luglio 2009, ns. prot. n. 7577/DB16.05 del 9 luglio 2009.
- ARPA Piemonte - Prevenzione del Rischio Geologico della Provincia di Asti prot. 77950/SC14 del 16 luglio 2009, ns. prot. n. 8265/DB1605 del 27 luglio 2009.

Ai fini dell'autorizzazione al vincolo paesaggistico in data 20 luglio 2009 prot. 8000/DB16.05 è pervenuta dal Comune di Asti Sportello Unico e Commercio l'autorizzazione paesaggistica n. 47 del 16 luglio 2009 espressa ai sensi del combinato disposto del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Parte III, del D.P.R. n. 616/1977 art. 82 e l.r. 1° dicembre 2008 n. 32, che ha recepito il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella seduta del 14 luglio 2009.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo, per l'inizio lavori.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all'ARPA competente per territorio, la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati e al Ministero all'Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione regionale Ambiente.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002, e dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)